

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **97/1988** (ECLI:IT:COST:1988:97)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **14/10/1987**; Decisione del **14/01/1988**

Deposito del **26/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **10/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10276**

Atti decisi:

N. 97

ORDINANZA 14-26 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e settimanale), promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre 1981 dal Pretore di Napoli, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza in data 1° dicembre 1981, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., consentono la prestazione di lavoro domenicale

(nella specie, da parte dei dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto), senza prevedere l'obbligo di una maggiorazione retributiva, da determinarsi alla stregua delle fonti integrative dell'ordinamento, ivi compreso, all'occorrenza, il ricorso all'art. 423 cod. proc. civ.;

che questione identica nella sostanza, ancorché sollevata con riferimento all'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, è già stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione da questa Corte con la sentenza n. 16 del 1987;

che, con tale sentenza, è stato ribadito un "indirizzo giurisprudenziale, ormai costante, anche della Cassazione, secondo cui i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, per il lavoro prestato nella domenica compresa nel turno, hanno diritto ad una maggiorazione del salario", in considerazione "di un principio di ordine generale presente nell'ordinamento giuridico positivo";

che identici rilievi possono formularsi, in assenza di nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale della normativa censurata, anche relativamente alla questione in esame;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.